



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI IVREA

nella persona del dott. Giampiero Caliendo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

C [redacted] **Idamo** [redacted] elettivamente domiciliato i
[redacted] presso lo studio dei suoi difensori avv. Francesco Lioia e avv. Manlio
Arnone

Parte attrice

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.I. 93026890017), con sede in Ivrea (TO), via Jervis 13,
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. Francesco Malvicini

Parte convenuta

*

Oggetto: pagamento somma

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha radicato il presente giudizio lamentando sostanzialmente:

- Il sig. C [redacted], già cliente della compagnia telefonica convenuta (utenza [redacted] cod. cliente [redacted]), nel mese di Settembre 2022 ha ricevuto fattura n. [redacted] dell'importo di Euro 155,93 afferente a servizi – Carta SIM – tuttavia mai contrattualizzati, così risultando non dovuto l'importo richiesto in pagamento poiché relativo a servizi non richiesti;
- Rimasti infruttuosi i reclami ed i tentativi di bonaria composizione l'attuale parte attrice si è vista costretta a radicare il presente giudizio;

Chiedeva pertanto dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta di **Euro 155,93**, nonché condannarsi la convenuta al risarcimento del danno ovvero all'indennizzo in misura di **Euro 300,00**, o diversa somma accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi, nonché condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali della fase stragiudiziale e con con distrazione delle spese di lite.

Alla prima udienza del 25.01.23 si è costituita in giudizio la società convenuta depositando comparsa in cui ha eccepito sostanzialmente:

- Improprietà della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente;
- Erronea ricostruzione dei fatti – Infondatezza della domanda attorea - Fondatezza e debenza del credito – La fattura oggetto di contestazione si riferisce ai costi del servizio richiesto in fase di attivazione del contratto;

Chiedeva pertanto in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda per l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione avanti al CO.RE.COM competente, nel merito respingere le domande attoree poichè infondate, con distrazione delle spese di lite.

Veniva disposto l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, incombente poi eseguito sebbene con esito infruttuoso.

Seguiva l'udienza del 25.07.23 fissata per la precisazione delle conclusioni.

Nelle proprie conclusioni parte attrice rinunciava alla domanda di indennizzo e risarcimento del danno.

A detta udienza la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza concerne il contratto di telefonia a suo tempo in essere tra parte attrice e la compagnia telefonica convenuta.

Sull'improcedibilità della domanda

L'eccezione svolta sul punto dalla società convenuta non è fondata, considerato il carattere sussidiario della procedura di mediazione prevista avanti al CORECOM rispetto a quella espletata, nel corso del giudizio, avanti ad organismi di risoluzione extragiudiziale come individuati nell'allegato A delibera 172/07/CONS.

Sulle somme richieste in pagamento

Parte attrice contesta la debenza delle somme portate dalla fattura oggetto di contestazione:

- [REDACTED] del 08.09.22 di Euro 155,93

Dall'esame della fattura emerge che detta somma è relativa al canone della carta SIM relativa all'offerta "*Internet 1 Anno 4G*", attiva dal 09.08.16 e relativa all'anno 2022.

Parte attrice tuttavia lamenta di aver mai aderito a tale offerta e di non aver mai ricevuto richieste di pagamento a tal titolo.

Orbene, per ciò che risulta in atti, la versione dei fatti come descritta da parte attrice risulta verosimile e suffragata dalla documentazione prodotta, in particolare da altra fattura relativa al contratto in essere con la convenuta ed attestante l'adesione a diversa offerta ("*Iperfibra*", Ft. [REDACTED] del 06.05.21 di Euro 89,62 periodo 03.03/02.05.21: doc. 4).

Spettava a parte convenuta contestare adeguatamente gli assunti attorei, tuttavia sul punto non ha fornito (né si è offerta) adeguati elementi così che l'onere probatorio non risulta assolto.

Ne consegue la fondatezza delle doglianze attoree e il diritto di parte attrice alla ripetizione dell'importo pagato (ricevuta pagamento: doc. 4) di **Euro 155,93** di cui alla fattura per cui è causa. Stante l'intervenuta espressa rinuncia in corso di causa nulla viene riconosciuto a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno.

Sulle spese legali della fase stragiudiziale

Non può essere accolta la domanda volta al pagamento delle spese della fase stragiudiziale, e ciò per le considerazioni che seguono.

Sul punto occorre conformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale che diversifica dette spese da quelle prettamente processuali, attribuendo a quelle della fase stragiudiziale natura di danno emergente e soggette pertanto alla domanda, allegazione e prova della loro effettiva utilità (ossia nell'aver evitato il giudizio ovvero assicurato "*una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità*" - quali ad es. costi di una perizia tecnica -, non rivestendo tali caratteri la semplice messa in mora), necessità e ragionevolezza (non saranno dovute ex art. 1227 c.c. quelle evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza nonché quelle, se pur necessarie, sostenute in misura esagerata) ed avvenuto esborso onde poter essere riconosciute (sul punto Cass. Civ., sez. 3, ord. 16894/18, 6701/18, 2644/18, Cass. Civ., S.U., sent. n. 16990/17).

Nel caso di specie l'attività documentata risulta limitata al solo tentativo di conciliazione, non sono stati prodotti giustificativi di spesa e, comunque, non ha impedito la successiva fase giudiziale, e pertanto nulla può essere riconosciuto per tale voce di spesa.

Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Sulle spese di lite

Tenuto conto della rinuncia di parte attrice all'indennizzo/risarcimento del danno e dell'esito della causa (pieno accoglimento della domanda attorea) del valore della controversia (criterio del "*decisum*"), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14, vengono liquidate

██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████

_____ che vengono poste a carico della parte convenuta VODAFONE ITALIA S.p.A. da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone.

P.Q.M.

In accoglimento delle domande attoree:

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento in favore di parte attrice **C [REDACTED]** **Idamo** dell'importo di **Euro 155,93** oltre interessi al tasso legale dal 28.09.22 al saldo;

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento delle spese di lite, [REDACTED]

Ivrea, 24.08.23

Il Giudice di Pace
Dott. Giampiero Caliendo